

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 348

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente regolamento recante l'organizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 ottobre 2016)



*La Ministra
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D230/16

Roma, 18 ottobre 2016

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2016.

Con fede

Maria Elena Boschi

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

GR

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto contiene regole di adeguamento dell'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto all'articolato processo di istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (d'ora in avanti: Ispettorato) e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (d'ora in avanti: ANPAL), ad opera, rispettivamente, dei decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 14 settembre 2015; tale processo produce dirette conseguenze sulle strutture ministeriali e ne determina la assoluta necessità di riassetto e adeguamento formale e sostanziale.

Entrambi i citati decreti legislativi stabiliscono espressamente che, a seguito dell'istituzione delle Agenzie e della previsione del trasferimento del relativo personale ministeriale ai due nuovi soggetti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alle conseguenti modifiche del proprio decreto di organizzazione e alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale (articolo 10 del d.lgs. n.149 del 2015; articolo 4, commi 10 e 11, del d.lgs. n.150 del 2015).

Il presente schema di decreto provvede, pertanto, all'adeguamento dell'organizzazione del Ministero, in attuazione delle norme citate.

In particolare, il provvedimento ridetermina la dotazione organica residua del Ministero, ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali) - nell'ambito delle quali sono individuati i corrispondenti uffici dirigenziali non generali (Divisioni) - e le relative funzioni e attribuzioni, abrogando il vigente regolamento di organizzazione recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121.

Con particolare riferimento alle posizioni dirigenziali, si segnala che, a seguito dei decreti legislativi nn. 149 e 150 del 2015, vengono soppresse due direzioni generali (ossia quelle "per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione" e "per l'attività ispettiva", già previste dagli artt. 9 e 10 del d.P.C.M. n. 121/2014) a favore delle nuove Agenzie, ANPAL e Ispettorato: conseguentemente vengono meno i relativi posti funzione dirigenziali di livello generale.

Inoltre, tutta l'Amministrazione periferica (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) confluisce nell'Ispettorato, a seguito del d.lgs. n. 149/2015 e del conseguente D.P.C.M. 23 febbraio 2016 di organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato.

Quanto ai posti funzione dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale (che da sessanta si riducono a cinquanta) risultano già soppresse sette posizioni dirigenziali a favore dell'ANPAL, a norma del d.lgs. n. 150/2015 e del conseguente d.P.C.M. 13 aprile 2016 recante



disposizioni per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 all'ANPAL. Si osserva che il d.P.C.M. di organizzazione dell'Ispettorato è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 9 giugno 2016 con gli estremi Reg. 1 - fg. 1577, mentre il d.P.C.M. concernente l'organizzazione dell'ANPAL è stato registrato dalla Corte dei Conti, sempre in data 9 giugno 2016, con gli estremi Reg. 1 - fg. 1578.

Le citate sette posizioni derivano dalla soppressione di cinque uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, di uno della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari e di uno della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione.

I restanti tre posti funzione sono conseguenti alla soppressione dei corrispondenti posti funzione incardinati presso la Direzione generale per l'attività ispettiva.

Pertanto, con il presente decreto si ritiene necessario intervenire a riequilibrare le dotazioni degli uffici dirigenziali non generali del Segretariato generale e delle Direzioni generali, mantenendo ovviamente invariato il saldo complessivo delle posizioni all'interno del Ministero.

In particolare, per le funzioni restanti in capo al Ministero, appare necessario reintegrare una posizione dirigenziale non generale - già soppressa a favore dell'ANPAL - presso la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e aggiungere una posizione dirigenziale non generale presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione; ciò si realizza con la soppressione di un posto funzione dirigenziale di livello non generale del Segretariato generale e della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative che, per consistenza e competenze, permettono tale modifica.

Non appare, invece, necessario reintegrare il numero delle posizioni dirigenziali non generali della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari (che ha già perso una posizione a favore dell'ANPAL), atteso che essa perde tutte le competenze che aveva in precedenza sull'articolazione territoriale del Ministero.

Il decreto si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 reca le funzioni e le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli articoli 45 e 46, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle competenze regionali.

L'articolo 2, a seguito della nuova articolazione del Ministero che vede la soppressione degli Uffici territoriali, prevede la ridefinizione delle sue strutture centrali, con la conseguente riduzione delle



Direzioni generali da dieci a otto e dei posti funzione di livello dirigenziale non generale da sessanta a cinquanta.

L'articolo 3 ridetermina le funzioni e i compiti attribuiti dal d.P.C.M. n. 121 del 2014 al segretariato generale, sopprimendo le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su Italia Lavoro, che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 diviene società *in house* dell'ANPAL.

Al **Segretario** generale sono attribuite, tra le altre, funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di *performance* e della corretta gestione delle risorse dell'Ispettorato e dell'ANPAL, nonché funzioni di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Per lo svolgimento di tali nuovi compiti, il **Segretario** generale si avvarrà della competente Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione nonché dei dati del monitoraggio e della valutazione compiuti (a mente del citato decreto 150/15) **dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015.**

Inoltre, viene soppressa una posizione dirigenziale non generale presso il Servizio Ispettivo incardinato presso il Segretariato generale.

L'articolo 4 ridefinisce l'assetto della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari, a seguito del passaggio degli uffici territoriali sotto il coordinamento dell'Ispettorato.

Il numero delle posizioni dirigenziali non generali della Direzione, che passa da sette a sei, viene armonizzato con l'avvenuta soppressione di una posizione, prevista dai decreti istitutivi e attuativi dell'ANPAL.

L'articolo 5 evidenzia i compiti attribuiti alla Direzione generale dei sistemi informativi (che viene rinominata in Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione), in particolare quelli relativi al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli inerenti le attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero. A tale Direzione viene attribuita una posizione dirigenziale non generale in più rispetto alla avvenuta soppressione ad opera dei decreti istitutivi e attuativi dell'ANPAL.

L'articolo 6 assegna alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali (già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali) la gestione dell'istituto del "diritto di interpello" che transita dalla Direzione generale per l'attività ispettiva.

L'articolo 7 assegna alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali (che viene conseguentemente rinominata Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione)



anche la competenza in materia di formazione che residua al Ministero a seguito del d.lgs. n. 150/15; a tal fine la Direzione svolgerà le funzioni in materia di:

- vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale;
- promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
- autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione e sui fondi bilaterali;
- attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione;
- riconoscimento delle qualifiche professionali;
- ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione;
- attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore (IFTS-ITS);
- definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di alternanza scuola-lavoro.

Per lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di formazione, alla Direzione generale viene attribuita una posizione dirigenziale non generale aggiuntiva, pertanto i posti funzione passano da quattro a cinque.

L'articolo 8 prevede la soppressione di un ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, per le finalità sopra descritte.

L'articolo 9 armonizza le competenze della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali rispetto a quelle dell'ANPAL, venendo meno le competenze in materia di attività di indirizzo, coordinamento e iniziative integrate per l'inserimento e il reinserimento nel lavoro e l'inclusione attiva delle persone con disabilità e quelle in materia di promozione e monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti e di coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità.

L'articolo 10 reca, a fini sistematici, disposizioni di coordinamento del testo in relazione alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

L'articolo 11 prevede le funzioni della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

L'articolo 12 riporta la nuova tabella relativa alla dotazione organica del Ministero.

L'articolo 13 individua le riduzioni apportate alla dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito dell'istituzione dell'Ispettorato e del conseguente passaggio delle strutture periferiche dal Ministero allo stesso Ispettorato.



Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, si provvede all'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti.

L'articolo 14 reca disposizioni transitorie.

L'articolo 15 dispone l'abrogazione, dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 recante il vigente regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 16 reca disposizioni finanziarie e finali, con la previsione della clausola di invarianza finanziaria e il rinvio a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ispettorato e dell'ANPAL.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si innesta nell'articolato processo di riassetto derivante dall'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (d'ora in avanti: Ispettorato) e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (d'ora in avanti: ANPAL), ad opera, rispettivamente, dei decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 14 settembre 2015.

Entrambi i citati decreti istitutivi stabiliscono che, a seguito dell'istituzione delle Agenzie e della previsione del trasferimento del relativo personale ministeriale ai due nuovi soggetti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alle conseguenti modifiche del proprio decreto di organizzazione e alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale (articolo 10 del d.lgs. n. 149 del 2015; articolo 4, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 150 del 2015).

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica provvede pertanto alla riorganizzazione del Ministero in attuazione delle norme citate: in particolare, ridetermina ad invarianza di spesa la dotazione organica residua del Ministero, ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali) - nell'ambito delle quali sono individuati i corrispondenti Uffici di seconda fascia (Divisioni) - e le relative funzioni e attribuzioni.

Ai fini dell'individuazione della dotazione organica residua del Ministero, lo schema di provvedimento di cui trattasi tiene conto della dotazione organica dell'Ispettorato e dell'ANPAL, come stabilita dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti istitutivi delle due Agenzie, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. n. 149 del 2015 (per l'Ispettorato) e dell'articolo 4 del d.lgs. n. 150 del 2015 (per l'ANPAL).

In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 all'ANPAL, esaminato da parte delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ai fini dell'acquisizione del parere previsto dalla legge, è stato adottato in data 13 aprile 2016, mentre il decreto relativo all'Ispettorato è stato adottato in data 23 febbraio 2016. Si osserva che il d.P.C.M. di organizzazione dell'Ispettorato è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 9 giugno 2016 con gli estremi Reg. 1 - fg. 1577, mentre il d.P.C.M. concernente l'organizzazione dell'ANPAL è stato registrato dalla Corte dei Conti, sempre in data 9 giugno 2016, con gli estremi Reg. 1 - fg. 1578.

Per quanto precede, si fornisce, di seguito, una tabella sinottica (Tabella A), riferita:



- alla dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a legislazione vigente (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 121 del 2014);
- alla dotazione organica dell'Ispettorato e al personale ministeriale da trasferire all'ANPAL, sulla base di quanto stabilito dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in corso di definizione;
- alla conseguente dotazione organica residua del Ministero.

Tabella A				
	DOTAZIONE ORGANICA DPCM N. 121/2014	DOTAZIONE ORGANICA ISPETTORATO	PERS. MLPS TRASFERITO all'ANPAL	DOTAZIONE ORGANICA RESIDUA
DIRIGENTI I FASCIA	14*	2***	1	12*
DIRIGENTI II FASCIA	145	88	7	50
AREA III	4.337**	3.648	37	652
AREA II	2.780	2.278	69	433
AREA I	55	30	3	22
TOTALE	7.331	6.046	117	1.169

* Oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unità ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 479/94

**al netto di n. 250 unità, rispetto alle 4587 unità indicate nella tabella dell'articolo 17 del DPCM n.121 del 2014, per effetto dell'abrogazione dell'art. 14, comma 1, lett. a), del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L.n.9/2014

*** E' trasferita una sola posizione di I fascia dal MLPS, l'altra posizione di I fascia trova copertura finanziaria nell'ambito del decreto istitutivo dell'Ispettorato

Al riguardo, si precisa che la terza colonna della suindicata tabella sinottica reca l'indicazione del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'ANPAL in base alle previsioni del decreto legislativo n. 150 del 2015 e del citato schema di d.P.C.M. di organizzazione dell'Agenzia.

Riguardo alla dotazione organica residua dei dirigenti di I fascia (12 posti funzione) e di II fascia (50 posti funzione), e alla luce delle previsioni dei decreti istitutivi delle Agenzie - che prevedono, rispettivamente, la soppressione della Direzione generale per l'attività ispettiva e delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, con il trasferimento del relativo personale dirigenziale e non dirigenziale (in relazione all'Ispettorato), nonché della Direzione generale per le politiche attive, i



servizi per il lavoro e la formazione, con la soppressione dei relativi posti di funzione dirigenziale di I e di II fascia, nonché di altri due Uffici di livello dirigenziale non generale presso l'Amministrazione centrale (in relazione all'ANPAL) – il decreto dispone, mantenendo sostanzialmente immutata l'attuale architettura istituzionale, che il Ministero è costituito da:

- un Segretariato generale, con funzioni di coordinamento, con 6 posti di livello dirigenziale non generale (in luogo dei 7 attuali);
- otto direzioni generali (in luogo delle 10 attuali, rispetto alle quali si prevede la soppressione della Direzione generale per l'attività ispettiva e della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione), con complessivi 37 posti di livello dirigenziale non generale (in luogo degli attuali 46).

Risultano, invece, confermati: 1 posto funzione dirigenziale di livello generale di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che si avvale degli uffici del Segretariato generale e che svolge anche funzioni di Responsabile dell'Autorità di Audit dei Fondi comunitari (FSE, FEG e FEAD) incardinato presso il Segretariato generale; 2 posti funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 7 posti di livello dirigenziale non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Relativamente ai 12 posti della dotazione organica di I fascia, è, inoltre, opportuno evidenziare che in conseguenza delle intervenute nomine del Direttore generale dell'Ispettorato (D.P.R. 30 novembre 2015), e del conseguente collocamento fuori ruolo del dirigente generale dei ruoli del Ministero nominato (D.P.C.M. 30 novembre 2015), con decreto ministeriale in pari data (registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016, Fg.514) è stato reso indisponibile, per tutta la durata triennale del suddetto incarico decorrente dal 1 dicembre 2015, un posto di funzione di livello dirigenziale generale della attuale dotazione organica del Ministero, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 149 del 2015.

La dotazione organica del Ministero è individuata dall'articolo 12, dello schema di decreto, che sostituisce integralmente, come segue, la tabella della dotazione organica di cui all'articolo 17 del D.P.C.M. n. 121 del 2014:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	
Dotazione organica complessiva del personale	
Qualifiche dirigenziali e aree	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigenti 1^ fascia	12*
Dirigenti 2^ fascia	50



Terza Area	652
Seconda Area	433
Prima Area	22
TOTALE COMPLESSIVO	1.169

* oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479

Si evidenzia che, a seguito della procedura di riorganizzazione del Ministero del lavoro e del lavoro e delle politiche sociali, non sono ravvisabili posizioni soprannumerarie.

Per quanto concerne le nuove competenze attribuite al Segretario generale si evidenzia che, per lo svolgimento delle funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, nonché di vigilanza e monitoraggio sulle attività delle costituende Agenzie, l'ufficio potrà avvalersi della competente Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del Ministero; potrà inoltre utilizzare gli esiti del monitoraggio e della valutazione compiuti dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in base alle competenze attribuite all'Istituto dal d.lgs. n. 150/15.

Al riguardo si precisa che da tali attività non derivano costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione e dell'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in quanto già rientranti nelle competenze loro attribuite.

Inoltre, tutta l'Amministrazione periferica (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) confluisce nell'Ispettorato, a seguito del d.lgs. n. 149/2015 e del conseguente D.P.C.M. 23 febbraio 2016 di organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato.

Quanto ai posti funzione dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale (che da sessanta si riducono a cinquanta) risultano già soppresse sette posizioni dirigenziali a favore dell'ANPAL, a norma del d.lgs. n. 150/2015 e del conseguente D.P.C.M. 13 aprile 2016 recante disposizioni per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 all'ANPAL. Le citate sette posizioni derivano dalla soppressione di cinque uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, di uno della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari e di uno della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione.



I restanti tre posti funzione sono conseguenti alla soppressione dei corrispondi posti funzione incardinati presso la Direzione generale per l'attività ispettiva.

Pertanto, con il presente decreto si ritiene necessario intervenire a riequilibrare le dotazioni degli uffici dirigenziali non generali del Segretariato generale e delle Direzioni generali, mantenendo ovviamente invariato il saldo complessivo delle posizioni all'interno del Ministero.

In particolare, per le funzioni restanti in capo al Ministero, appare necessario reintegrare una posizione dirigenziale non generale - già soppressa a favore dell'ANPAL - presso la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e aggiungere una posizione dirigenziale non generale presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione; ciò si realizza con la soppressione di un posto funzione dirigenziale di livello non generale del Segretariato generale e della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative che, per consistenza e competenze, permettono tale modifica.

Non appare, invece, necessario reintegrare il numero delle posizioni dirigenziali non generali della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari" (che ha già perso una posizione a favore dell'ANPAL), atteso che essa perde tutte le competenze che aveva in precedenza sull'articolazione territoriale del Ministero.

Si rappresenta che tale riorganizzazione comporterà una modifica dei programmi di spesa sottostanti la Missione 026, Politiche per il lavoro, relativa ai nn."011 Servizi territoriali per il lavoro", "010 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione" e "009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro", le cui attività saranno assorbite dalle istituende Agenzie (ANPAL e Ispettorato nazionale del lavoro), con il conseguente aggiornamento dei programmi e delle attività che rimarranno attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ciò anche al fine della prossima definizione del disegno di legge di bilancio 2017-2019.

Si evidenzia inoltre che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, della legge di riforma contabile n. 196 del 2009, in base al quale la realizzazione di ciascun programma di spesa deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità, non vi saranno condivisioni di programmi tra il Ministero e le due Agenzie.

Dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto, come sopra evidenziato, l'organizzazione e la dotazione organica previste dal decreto in esame sono state individuate ad invarianza di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO
20 LUG. 2016

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
REGOLAMENTO RECANTE “ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI”

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

Dr.ssa Maria Teresa Lotti – funzionario amministrativo area III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tel. 06.48161462 – 463

Dr.ssa Bianca Stefania Di Tano - funzionario amministrativo area III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tel. 06.48161462 – 463

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di decreto in esame viene emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e dell'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Entrambi i citati decreti legislativi stabiliscono espressamente che, a seguito dell'istituzione delle Agenzie e della previsione del trasferimento del relativo personale ministeriale ai due nuovi soggetti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alle conseguenti modifiche del proprio decreto di organizzazione e alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale.

Il presente schema di decreto provvede, pertanto, all'adeguamento dell'organizzazione del Ministero, in attuazione delle norme citate.

In particolare, il provvedimento ridetermina la dotazione organica residua del Ministero, ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali) - nell'ambito delle quali sono individuati i corrispondenti uffici dirigenziali non generali (Divisioni) - e le relative funzioni e attribuzioni, abrogando il vigente regolamento di organizzazione recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121.

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l'obiettivo del Governo, atteso che trattasi di una necessaria opera di regolamentazione finalizzata all'adeguamento dell'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto all'articolato processo di istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, processo produce dirette conseguenze sulle strutture ministeriali e ne determina la assoluta necessità di riassetto e adeguamento formale e sostanziale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia relativa all'organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è attualmente disciplinata dalla seguente fonte:

D.P.C.M 14 febbraio 2014, n. 121, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente schema di decreto incide sulla normativa secondaria vigente, nello specifico sul D.P.C.M. n. 121 del 2014.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015 e 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni dello Statuto non incidono sulle competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative. Si rappresenta che, sulle base delle nuove competenze attribuite ad alcune Direzioni Generali del Ministero, le stesse sono state ridenominate.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a normative esistenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono previsti interventi abrogativi impliciti. È prevista l'abrogazione espressa, all'articolo 15, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione, all'articolo 12, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per la ripartizione dei contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza nei profili professionali. È previsto altresì un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 sessanta giorni dall'adozione dei decreti previsti dall'articolo 13, comma 1, con il quale i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

L'articolo 13 prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, con il quale sono individuate le funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale e i relativi compiti.

I termini previsti per l'adozione dei suindicati decreti sono stati ritenuti congrui.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di*

commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica Regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Dr.ssa Maria Teresa Lotti – funzionario amministrativo - Ufficio Legislativo - Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 06.48161462-463.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Il presente schema di decreto contiene regole di adeguamento dell'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto all'articolato processo di istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ad opera, rispettivamente, dei decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 14 settembre 2015; tale processo produce dirette conseguenze sulle strutture ministeriali e ne determina la assoluta necessità di riassetto e adeguamento formale e sostanziale con rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale e le relative funzioni e attribuzioni. In particolare, il provvedimento ridetermina la dotazione organica residua del Ministero, ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali) - nell'ambito delle quali sono individuati i corrispondenti uffici dirigenziali non generali (Divisioni) - e le relative funzioni e attribuzioni, abrogando il vigente regolamento di organizzazione recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121. Il presente schema di decreto provvede, pertanto, all'adeguamento dell'organizzazione del Ministero, in attuazione delle dei decreti legislativi citati.

Con particolare riferimento alle posizioni dirigenziali, si segnala che, a seguito dei suddetti decreti legislativi, vengono soppresse due direzioni generali (ossia quelle "per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione" e "per l'attività ispettiva", già previste dagli artt. 9 e 10 del d.P.C.M. n. 121/2014) a favore delle nuove Agenzie, ANPAL e Ispettorato: conseguentemente vengono meno i relativi posti funzione dirigenziali di livello generale.

Inoltre, tutta l'Amministrazione periferica (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) confluisce nell'Ispettorato, a seguito del d.lgs. n. 149 del 2015 e del

conseguente D.P.C.M. 23 febbraio 2016 di organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato.

Quanto ai posti funzione dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale (che da sessanta si riducono a cinquanta) risultano già sopresse sette posizioni dirigenziali a favore dell'ANPAL, a norma del d.lgs. n. 150 del 2015 e del conseguente d.P.C.M. 13 aprile 2016 recante disposizioni per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 all'ANPAL.

Le citate sette posizioni derivano dalla soppressione di cinque uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, di uno della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari e di uno della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione.

I restanti tre posti funzione sono conseguenti alla soppressione dei corrispondenti posti funzione incardinati presso la Direzione generale per l'attività ispettiva.

Pertanto, con il presente decreto si ritiene necessario intervenire a riequilibrare le dotazioni degli uffici dirigenziali non generali del Segretariato generale e delle Direzioni generali, mantenendo ovviamente invariato il saldo complessivo delle posizioni all'interno del Ministero.

In particolare, per le funzioni restanti in capo al Ministero, si è ritenuto necessario reintegrare una posizione dirigenziale non generale - già soppressa a favore dell'ANPAL - presso la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e aggiungere una posizione dirigenziale non generale presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione. Ciò attraverso la soppressione di un posto funzione dirigenziale di livello non generale del Segretariato generale e della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative che, per consistenza e competenze, hanno permesso di effettuare tale modifica.

Non si è ritenuto, invece, necessario reintegrare il numero delle posizioni dirigenziali non generali della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari (che ha perso una posizione a favore dell'ANPAL), atteso che la stessa perde tutte le competenze che aveva in precedenza sull'articolazione territoriale del Ministero.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Il provvedimento persegue l'obiettivo di rideterminare la dotazione organica residua del Ministero, ridefinendo l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali) - nell'ambito delle quali sono individuati i corrispondenti uffici dirigenziali non generali (Divisioni) - e le relative funzioni e attribuzioni.

La riorganizzazione oggetto dell'intervento in esame si è resa necessaria poichè a seguito della soppressione di due Direzioni generali a favore delle nuove Agenzie, ANPAL e Ispettorato vengono meno i relativi posti di funzione dirigenziali di livello generale.

Inoltre, tutta l'Amministrazione periferica (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) confluisce nell'Ispettorato, a seguito del d.lgs. n. 149/2015 e del conseguente D.P.C.M. 23 febbraio 2016 di organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono dati dall'assenza di criticità riguardanti l'adeguamento formale e sostanziale dell'organico del personale dirigenziale e non, nonché delle relative funzioni ed attribuzioni, nonché il raggiungimento degli obiettivi in relazione al grado di efficienza e di idoneità della struttura amministrativa prescelta, conseguente al riordino delle funzioni e competenze attribuite alle Direzioni generali rimanenti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Principali destinatari del provvedimento sono il personale dirigenziale e non del Ministero. La nuova dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, derivante dalla nuova struttura amministrativa conseguente alla soppressione delle due Direzioni generali, ossia quelle "per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione" e "per l'attività ispettiva", già previste dagli articoli 9 e 10 del d.P.C.M. n. 121 del 2014 a favore delle nuove Agenzie, ANPAL e Ispettorato, e dal venir meno dell'articolazione territoriale del suddetto Ministero (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) confluita nell'Ispettorato, a seguito del d.lgs. n. 149 del 2015 e del conseguente D.P.C.M. 23 febbraio 2016 di organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato, è così delineata:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	
Dotazione organica complessiva del personale	
Qualifiche dirigenziali e aree	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigenti 1^ fascia	12*
Dirigenti 2^ fascia	50
Terza Area	652
Seconda Area	433
Prima Area	22
TOTALE COMPLESSIVO	1.169

*oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Al fine di predisporre lo schema di decreto in esame, si sono svolte riunioni con i vertici delle Direzioni generali interessate e con la struttura di vertice politico-amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari e il Segretariato Generale.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'adozione del decreto di riorganizzazione è espressamente previsto dagli articoli 10 del d.lgs. n.149 del 2015 e 4, commi 10 e 11, del d.lgs. n.150 del 2015.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono possibili opzioni alternative all'intervento regolatorio in quanto l'opzione prescelta è richiesta dai decreti istitutivi dell'ANPAL e dell'Ispettorato, ed è stata adottata in conformità allo strumento normativo richiesto dall'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La nuova organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prescelta e disciplinata dal presente decreto consegue all'istituzione delle Agenzie e alla previsione del trasferimento del relativo personale ministeriale ai due nuovi soggetti. Pertanto si provvede alle conseguenti modifiche della struttura amministrativa del Ministero e alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale in modo tale da garantire il buon funzionamento e l'efficienza dell'Amministrazione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non sono rinvenibili svantaggi in relazione alla definizione del provvedimento, peraltro richiesto dal legislatore. I vantaggi consistono in una migliore efficienza ed efficacia nel funzionamento della struttura amministrativa, derivante da una maggiore razionalizzazione, snellezza delle attività svolte dagli organi dell'Amministrazione e dalla riduzione delle competenze trasferite alle Agenzie di nuova istituzione.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

La riorganizzazione delle strutture ministeriali non determina effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende

qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Tale intervento non introduci nuovi oneri informativi nei confronti della pubblica amministrazione a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Non sono rinvenibili particolari condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio di cui occorre tener conto per la sua attuazione. Il presente schema di decreto provvede alla riorganizzazione del Ministero in attuazione delle norme previste nei decreti istitutivi dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro: in particolare, ridetermina ad invarianza di spesa la dotazione organica residua del Ministero, ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali) - nell'ambito delle quali sono individuati i corrispondenti Uffici di seconda fascia (Divisioni) - e le relative funzioni e attribuzioni. Si evidenzia che, a seguito della procedura di riorganizzazione del Ministero del lavoro e del lavoro e delle politiche sociali, non sono ravvisabili posizioni soprannumerarie. Per quanto concerne le nuove competenze attribuite al **Segretario** generale si evidenzia che, per lo svolgimento delle funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, nonché di vigilanza e monitoraggio sulle attività delle costituenti Agenzie, l'ufficio potrà avvalersi della competente Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del Ministero; potrà inoltre utilizzare gli esiti del monitoraggio e della valutazione compiuti dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in base alle competenze a questo attribuite dal medesimo articolo 10.

Al riguardo si precisa che da tali attività non derivano costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione e dell'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in quanto già rientranti nelle competenze loro attribuite.

Inoltre, tutta l'Amministrazione periferica (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) confluisce nell'Ispettorato, a seguito del d.lgs. n. 149/2015 e del conseguente D.P.C.M. 23 febbraio 2016 di organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato.

Pertanto il funzionamento della nuova struttura amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non richiederà l'impegno di risorse economiche, amministrative e gestionali maggiori rispetto alla struttura attuale, così come potranno essere adeguatamente utilizzate le tecnologie attualmente esistenti.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento in esame non ha incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, in quanto concerne l'adeguamento dell'organizzazione del

Ministero in attuazione dei decreti istitutivi l'Agencia nazionale per le politiche attive e l'Ispettorato nazionale del lavoro.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il soggetto responsabile dell'intervento regolatorio è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento)

Il testo sarà diffuso in rete tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Per quanto concerne gli strumenti e le modalità con le quali sarà svolto il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio, non è prevista una struttura ad hoc, ma sarà il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso le proprie strutture ad esercitare il controllo e il monitoraggio sul corretto funzionamento dei propri organi. In particolare, presso il Segretariato generale è incardinato il Servizio ispettivo che svolge verifiche volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto di buon andamento.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'articolo 16, comma 2, dello schema di decreto in esame prevede che ogni due anni, l'organizzazione del Ministero sia sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, al fine di accertarne la funzionalità e efficienza.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 145, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento, nell'ambito della quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;
- individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
REGOLAMENTO RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'articolo 6, comma 4-bis;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69", e in particolare l'articolo 17;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";



VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150”;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha istituito una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha istituito l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, denominata “ANPAL”, e, in particolare, l'articolo 4, comma 11;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016, che disciplina l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2016, che individua i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e successive modificazioni, all'ANPAL;

RITENUTO di dover procedere alla modifica delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, in osservanza di quanto previsto dai citati decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 2015, nelle parti in cui prevedono che, in applicazione delle disposizioni di tali decreti, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

TENUTO CONTO che sulla proposta di organizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni sindacali in data e ha reso l'informativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del _____

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del _____



SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente regolamento

CAPO I

Organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Art. 1. *(Funzioni e attribuzioni)*

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: <<Ministero>>, esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze regionali.

Art. 2. *(Organizzazione)*

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:
 - a) un segretariato generale con funzioni di coordinamento;
 - b) otto direzioni generali;
 - c) un posto funzione dirigenziale di livello generale per i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, per quelli di Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché di Responsabile dell'Autorità di Audit che opera ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera o), che si avvale degli Uffici del Segretariato generale;
 - d) due posti funzione dirigenziale di livello generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - e) cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale di cui sette incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sei presso il segretariato generale e trentasette presso le direzioni generali.

Art. 3. *(Segretario generale)*

1. Il Segretario generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero. In particolare:
 - a) coordina le attività del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonché in materia di pianificazione, programmazione economico-finanziaria, bilancio e controllo di gestione;
 - b) definisce, d'intesa con le Direzioni generali competenti, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, le determinazioni da assumere per interventi di carattere trasversale;
 - c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione;
 - d) coordina le attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali;

MV 

- e) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- f) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance e della corretta gestione delle risorse dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione;
- g) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro e di vigilanza sull'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, nonché di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche avvalendosi della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione dell'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- h) programma e organizza le attività statistiche nelle materie di competenza del Ministero, in raccordo con le strutture del Sistema statistico nazionale (Sistan), e con l'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- i) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti, le attività del Ministero in materia di politiche internazionali, e i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
- j) coordina le attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero;
- k) cura i rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- l) predisporre e cura gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
- m) elabora progetti innovativi volti ad ottimizzare l'organizzazione ed i processi produttivi, così da aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti agli utenti;
- n) svolge attività di audit interno finalizzate al miglioramento della gestione ed al contenimento dei rischi ad essa connessi (risk management);
- o) opera, in qualità di audit del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) "e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione;
- p) è responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo dei Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dai Fondi comunitari di cui è titolare il Ministero.

2. Il Segretario generale si avvale del Segretariato generale che si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

3. Presso il Segretariato è incardinato il Servizio ispettivo che svolge verifiche volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Al Servizio ispettivo sono assegnati due dirigenti di livello dirigenziale non generale. Per l'esercizio delle funzioni ispettive, il Segretariato può avvalersi anche di altri dirigenti, nonché di altro personale in possesso di titoli ed esperienze adeguati, comunque appartenenti all'amministrazione.

4. Il Segretariato generale svolge altresì, d'intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurative, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.



Art. 4.

(Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari)

1. La Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari - si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura i servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione, e la promozione del benessere organizzativo;
- b) cura la logistica delle sedi nonché la gestione delle relative spese di locazione;
- c) coordina l'attività di applicazione delle modifiche legislative e regolamentari aventi impatto sull'organizzazione del Ministero;
- d) coordina le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro;
- e) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione e, nell'ambito di apposita struttura divisionale organizza l'ufficio procedimenti disciplinari;
- f) assicura la corresponsione del trattamento economico fondamentale, accessorio e di quiescenza;
- g) cura, in coordinamento con il Segretariato generale, la valutazione e le politiche premianti della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali;
- h) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali;
- i) predispone l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;
- j) cura la programmazione e la gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonché dei fabbisogni finanziari e strumentali per il centro di responsabilità amministrativa;
- k) programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli Uffici dell'amministrazione e attua le relative procedure;
- l) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni non informatici;
- m) cura l'attività contrattuale e la gestione delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione non assegnate ad altri centri di responsabilità amministrativa;
- n) cura il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;
- o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Art. 5.

(Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione)

1. La Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) cura l'attività di progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
- b) gestisce, d'intesa con l'ufficio stampa, i rapporti con i mezzi di comunicazione, nonché la produzione editoriale dell'amministrazione;
- c) cura le relazioni con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli degli Uffici relazioni con il pubblico e gestisce il centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni con cittadini ed imprese;
- d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e ne verifica il gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il Segretariato generale e l'Organismo Indipendente di Valutazione;
- e) provvede al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli relativi alle attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero;
- f) cura la comunicazione interna, d'intesa con il Segretariato generale, sviluppando e gestendo il relativo sistema;
- g) elabora, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, il piano di comunicazione annuale;
- h) gestisce i portali web e intranet e cura la manutenzione, lo sviluppo e l'evoluzione applicativa delle piattaforme afferenti al sito istituzionale e alla intranet dell'Amministrazione e coordina il gruppo di sviluppo del Centro Servizi Informatici;



- i) cura la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici del Ministero;
 - j) elabora i capitolati tecnici relativi all'acquisto di beni e servizi informatici;
 - k) cura l'aggiornamento e la manutenzione delle componenti informatiche dei sistemi del Ministero, garantisce la sicurezza degli stessi ed il controllo del loro corretto funzionamento;
 - l) è responsabile della gestione di tutti i CED dell'Amministrazione;
 - m) gestisce la progettazione, lo sviluppo ed il mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati e telefonia;
 - n) cura lo svolgimento di attività volte ad assicurare agli utenti la fruizione dei servizi informatici;
 - o) assicura l'attuazione del codice dell'Amministrazione digitale e del Piano di *e-government*;
 - p) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni informatici;
 - q) provvede alle spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature e servizi informatici, nonché degli altri servizi connessi alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati;
 - r) gestisce il Centro Servizi Informatici;
 - s) coordina lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo del Ministero, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;
 - t) svolge, in raccordo con le Direzioni generali competenti, analisi di sviluppo delle procedure informatiche necessarie per la gestione dei processi amministrativi delle singole strutture organizzative;
 - u) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
2. Il Direttore generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione è responsabile dei sistemi informativi anche per i rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Art. 6.

(Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali)

1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
- a) cura i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro;
 - b) cura l'applicazione ed il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) svolge attività di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per mobilità, Cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa;
 - d) promuove le procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
 - e) svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro;
 - f) svolge attività di promozione e finanziamento delle iniziative in favore delle pari opportunità, promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto all'attività della Consigliera Nazionale di Parità, delle consigliere e dei consiglieri di parità e del Comitato Nazionale di parità e pari opportunità;
 - g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi, a livello nazionale, delle Organizzazioni Sindacali nel settore privato per tutte le finalità previste dalla normativa in vigore;
 - h) effettua le analisi economiche (costo del lavoro; costo delle piattaforme rivendicative contrattuali; studio della struttura retributiva; calcolo delle indennità aggiuntive o sostitutive);
 - i) tiene l'archivio degli accordi e dei contratti collettivi nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale ed aziendale;
 - j) effettua la rilevazione e l'elaborazione dei dati concernenti le controversie individuali plurime e collettive di lavoro nel settore privato e pubblico;



- k) gestisce la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e cura la tenuta dell'Albo delle Università abilitate alla certificazione e svolge attività di monitoraggio sulle attività delle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presenti sul territorio nazionale;
- l) cura l'attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro;
- m) cura la Relazione annuale sull'attività di vigilanza in materia di trasporti su strada;
- n) presiede e gestisce la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- o) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti, concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- p) assicura il supporto tecnico-amministrativo per la gestione del Fondo speciale infortuni e del Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
- q) provvede alla redazione dei rapporti sulle convenzioni internazionali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e sugli articoli della Carta Sociale Europea in ottemperanza agli oneri derivanti dalla adesione dell'Italia all'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed al Consiglio d'Europa;
- r) gestisce il Comitato Consultivo Tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;
- s) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
- t) cura la gestione del diritto di interpellato.

Art. 7.

(Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione)

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di auto imprenditorialità ed auto impiego ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
- b) svolge attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte all'occupabilità del capitale umano;
- c) gestisce, per quanto di competenza, il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- d) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- e) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'Assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e dei relativi aspetti contributivi;
- f) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito;
- g) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché la disciplina degli interventi di agevolazione della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- h) cura l'analisi, la verifica e il controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;
- i) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dell'articolo 5, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- j) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili;
- k) svolge analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito;
- l) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
- m) vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale;
- n) promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;



- o) autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione e sui fondi bilaterali;
- p) attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione;
- q) riconoscimento delle qualifiche professionali;
- r) ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione;
- s) attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore (IFTS-ITS);
- t) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di alternanza scuola-lavoro.

Art. 8.

(Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative)

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di vigilanza, indirizzo e coordinamento sugli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;
- b) svolge attività di vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
- c) verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
- d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in INPS;
- e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle c.d. prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
- f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
- g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
- h) cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
- i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente l'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'INPS;
- j) svolge, in collaborazione con la COVIP, compiti di Alta vigilanza e di indirizzo sulle forme pensionistiche complementari nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede, allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
- k) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, attività di:
 - 1) vigilanza, indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;
 - 2) vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;
 - 3) esame e verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie; approvazione delle relative delibere;
 - 4) esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità; approvazione delle relative delibere;
 - 5) analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;
 - 6) controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;
- l) vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;
- m) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
- n) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero ed i lavoratori stranieri in Italia;
- o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.



Art. 9.

(Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali)

1. La Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi. Svolge attività di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione ed all'assegno sociale e trattamenti di invalidità;
- b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e gli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali. Svolge attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite;
- c) cura la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali;
- d) promuove le politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione. Svolge attività di indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'attuazione del programma "carta acquisti". Attua il programma "Promozione dell'inclusione sociale" di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- e) coordina i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti; assicura assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla persona e alla comunità;
- f) cura l'attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- g) promuove e monitora le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nonché per la tutela dei minori e per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle alternative all'istituzionalizzazione dei minori ed allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- h) cura l'attuazione del Casellario dell'assistenza e la definizione dei flussi informativi del Sistema informativo dei servizi sociali;
- i) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche sociali;
- j) svolge attività di studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali;
- k) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Art. 10.

(Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione)

1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi d'origine, curando la interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione;
- b) promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche attive ed al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
- c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri;
- d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo;
- e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie;
- f) cura la tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati;
- g) coordina le attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente;
- h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari;



- i) cura lo sviluppo e la gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- j) promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
- k) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito delle attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonché delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro;
- l) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Art. 11.

(Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese)

1. La Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove, sviluppa e sostiene le attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale, anche in collaborazione con gli Enti locali, con le imprese, con altre organizzazioni di terzo settore e con gli enti di ricerca;
- b) svolge le attività di competenza dell'ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- c) cura la diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza e assistenza tecnica per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e per le altre organizzazioni di terzo settore;
- d) cura i rapporti e monitora - per la parte di propria competenza - le attività dei Comitati di gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato e dei Centri di Servizio per il Volontariato;
- e) coordina le attività, attinenti alle materie del terzo settore degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione generale (Osservatorio nazionale per l'associazionismo, Osservatorio nazionale per il volontariato);
- f) promuove e sviluppa le attività di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - e all'imprenditoria sociale;
- g) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR);
- h) programma, sviluppa e attua le attività relative ai finanziamenti previsti dai Fondi Strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro;
- i) svolge le attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti, curando altresì i rapporti con l'Agenzia delle Entrate;
- j) cura per le materie di propria competenza le relazioni con organismi europei e internazionali, nel rispetto delle disposizioni indicate nel citato articolo 3, comma 1, lettera i).



CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 12.
(Dotazioni organiche)

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono così determinate

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Dotazione organica complessiva del personale	
Qualifiche dirigenziali e aree	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigenti 1 [^] fascia	12*
Dirigenti 2 [^] fascia	50
Terza Area	652
Seconda Area	433
Prima Area	22
TOTALE COMPLESSIVO	1.169

* oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali.

3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

Art. 13.
(Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, di numero complessivo pari a cinquanta posti funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

CAPO III
NORME DI ABROGAZIONE E FINALI

Art. 14.
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 13 del presente decreto, ciascuna Struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.

2. In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Art. 15.

(Modificazioni di norme e abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150".

Art 16.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità e efficienza.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016 recante disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1871/2016

Roma, addì **9 SET. 2016**

Risposta a nota del
N. _____

Dir. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
1512/2016, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA DI DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2009, n.
205.

Allegati N. _____

Segretario Generale

TORSELLO MARIO LUIGI
Data 08.09.2016 18:56:47 CE..

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

9 SET. 2016



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 09/09/2016
Prot. 29 / 0005357 / L



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 30 agosto 2016

NUMERO AFFARE 01512/2016

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

LA SEZIONE

Vista la relazione 1° agosto 2016 n. 4883, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.

1. Con lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito Ministero) intende apportare alla propria organizzazione le modifiche rese necessarie dall'istituzione delle due agenzie, Ispettorato nazionale del lavoro (di seguito Ispettorato) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (d'ora in avanti ANPAL), disposte rispettivamente dai decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e 14 settembre 2015, n. 150.

Entrambi i decreti legislativi stabiliscono infatti che, a seguito della costituzione dei suddetti enti e del trasferimento agli stessi delle risorse umane impegnate presso l'organizzazione ministeriale centrale e territoriale nelle analoghe funzioni, il Ministero provvede ad adeguare la propria struttura e a rideterminare le proprie dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale (art. 10 del d.lgs. n. 149 del 2015 e art. 4, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 150 del 2015).

Pertanto, l'Amministrazione referente ha predisposto, ai sensi dall'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la bozza del regolamento di organizzazione in esame, con il quale ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali nel cui ambito sono individuati i corrispondenti uffici dirigenziali non generali e le relative funzioni e attribuzioni), ridetermina la dotazione organica residua del Ministero e dispone infine l'abrogazione del vigente regolamento di organizzazione recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n.121.

Nella relazione illustrativa si pone in evidenza che vengono soppressi due direzioni generali, quella "per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione" e quella "per l'attività ispettiva", a favore delle nuove Agenzie, ANPAL e Ispettorato, e che conseguentemente vengono meno i relativi posti funzione dirigenziali di livello generale. Quanto ai posti dirigenziali di livello non generale vengono ridotti da sessanta a cinquanta, per effetto del trasferimento di sette posizioni all'ANPAL e della cancellazione di tre posizioni della soppressa Direzione per lo svolgimento dell'attività ispettiva.

Si chiarisce inoltre che, fermo restando il saldo complessivo delle posizioni dirigenziali non generali, si è proceduto alla redistribuzione delle stesse al fine di assegnare un posto funzione in più alla Direzione generale dei sistemi informatici, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e un altro posto alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione.

2. Lo schema, che è stato approvato in sede di esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 giugno 2016, si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 rinvia, per ciò che concerne le funzioni e le attribuzioni del Ministero, agli articoli 45 e 46, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 2 ridefinisce l'organizzazione centrale del Ministero, riducendo le Direzioni generali da dieci a otto e i posti funzione di livello dirigenziale non generale da sessanta a cinquanta.

L'articolo 3 ridetermina le attribuzioni del segretariato generale, cancellando le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla società pubblica Italia Lavoro, che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 diviene società in house di ANPAL. Vengono nel contempo assegnate al Segretario generale nuove funzioni *“propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e di monitoraggio degli obiettivi di performance e della corretta gestione delle risorse dell'Ispettorato e dell'ANPAL, nonché funzioni di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”*.

Per lo svolgimento dei nuovi compiti, il Segretario generale si avvale della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, nonché dei dati del monitoraggio e della valutazione compiuti dalla stessa ANPAL a norma del d.lgs. n. 150/2015.

L'articolo 4 ridefinisce in termini ridattivi l'assetto della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari, per effetto del trasferimento delle risorse umane all'Ispettorato e all'ANPAL.

L'articolo 5 amplia i compiti attribuiti alla Direzione generale dei sistemi informativi (rinominata Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione), con l'aggiunta del monitoraggio e dell'elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro e gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero.

L'articolo 6 assegna alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali (già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali) la gestione dell'istituto del "diritto di interpello" sin qui esercitato dalla Direzione generale per l'attività ispettiva.

L'articolo 7 amplia le attribuzioni della Direzione generale degli ammortizzatori sociali (che viene conseguentemente rinominata Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione), assegnandole la competenza in materia di formazione per le parti che residuano al Ministero dopo la costituzione dell'ANPAL e segnatamente: vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale; promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro; attivazione dei fondi interprofessionali e bilaterali, nonché degli aiuti di stato destinati alla formazione; definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di alternanza scuola-lavoro.

L'articolo 8 prevede la soppressione di un ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative.

L'articolo 9 armonizza le competenze della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali con quelle attribuite all'ANPAL.

L'articolo 10 e l'articolo 11 indicano le funzioni rispettivamente della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione e della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

L'articolo 12 contiene la tabella riassuntiva delle riconfigurate dotazioni organiche del Ministero.

L'articolo 13 dispone che con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, si provvede all'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti.

L'articolo 14 reca disposizioni transitorie.

L'articolo 15 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il vigente regolamento di organizzazione del Ministero .

L'articolo 16 reca disposizioni finali, con l'aggiunta della clausola di invarianza finanziaria.

3. L'articolato, oltre che dalla relazione illustrativa, è accompagnato dagli altri allegati di rito: analisi tecnico-normativa, relazione tecnica e analisi dell'impatto sulla regolazione - AIR.

Considerato.

4. Iniziando dallo strumento normativo prescelto, è corretta la scelta del Ministero di novellare con decreto del Presidente della Repubblica l'intero regolamento di organizzazione, in quanto l'adozione dello stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alla disciplina generale recata dall'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stata autorizzata sino al 31 dicembre 2012 dall'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di accelerare e semplificare la contrazione delle

dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle misure volte alla riduzione della spesa.

Relativamente alle intese intercorse con i Ministri concettanti, si osserva che sullo schema è stato acquisito il concerto formale del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, pur dando atto che la relazione tecnica è stata riscontrata positivamente dalla Ragioneria dello Stato, manca dell'assenso del Ministro che è opportuno venga formalizzato prima di sottoporre il provvedimento all'esame delle Commissioni parlamentari.

5. Passando poi alla valutazione della coerenza dell'intervento regolamentare con il quadro legislativo di riferimento, viene in evidenza che il legislatore, adottando per l'Ispettorato e l'ANPAL il modello delle agenzie governative, da un lato ha inteso perseguire l'esercizio unitario e coordinato delle attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, servizi per il lavoro e politiche attive, dall'altro si è prefisso di rendere incisivo il potere di vigilanza del Ministro sull'Ispettorato e sull'ANPAL attraverso l'atto d'indirizzo e la valutazione del conseguimento degli obiettivi, funzioni che possono fruire anche dei dati forniti dall'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza dello stesso Ministero.

Va poi tenuto presente che l'art. 10 del d.lgs. n. 149/2005, nel disporre l'adeguamento dell'organizzazione centrale del Ministero in conseguenza dell'assorbimento dell'articolazione territoriale dello stesso nell'Ispettorato, fissa tre criteri direttivi: a) individuazione della struttura ministeriale preposta a monitorare periodicamente gli

obiettivi dell'Ispettorato e la corretta gestione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate; b) soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) corrispondenti riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero, anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali di livello generale.

Analoghi criteri direttivi sono espressi nell'art. 4, commi 2, 10 e 11, del d.lgs. n. 150, che istituisce l'ANPAL.

Orbene, le modifiche apportate all'organizzazione ministeriale dall'intervento regolamentare appaiono sostanzialmente conformi all'intendimento del legislatore e rispettose dei criteri direttivi dallo stesso indicati.

In particolare, è palese che l'Amministrazione ha individuato nel Segretario generale il vertice della struttura ministeriale (Segretariato) preposta a monitorare, con l'ausilio prevalente della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'Innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, gli obiettivi dell'Ispettorato e dell'ANPAL e la corretta gestione delle risorse finanziarie loro assegnate.

Si tratta di una scelta coerente con il vigente regolamento di organizzazione e comunque condivisibile, considerato che il Segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro, ne elabora gli indirizzi e costituisce l'interfaccia tra detta Autorità e le strutture ministeriali.

Pur tuttavia non si può ignorare che la ripartizione delle competenze, prevalentemente d'indirizzo e di vigilanza per il Ministero, e più

strettamente operativa attribuite all'Ispektorato e all'ANPAL, comportano una riconversione di una parte delle strutture ministeriali, che necessita della piena adesione dei dirigenti e di verifiche periodiche sulla rispondenza delle scelte organizzative agli obiettivi prefissi.

6. Il provvedimento all'esame è stato predisposto, utilizzando quale testo base, il vigente d.P.C.M. di organizzazione e apportando allo stesso le modifiche ritenute necessarie.

Al riguardo si ritengono opportune alcune osservazioni volte a rafforzare la coerenza sistematica dell'articolato e a correggere alcuni refusi.

6.1. Preambolo.

Innanzitutto si invita l'Amministrazione ad effettuare uno sforzo di semplificazione del preambolo, nel quale sono richiamati alcuni provvedimenti normativi non direttamente incidenti sulla materia del regolamento, e, comunque, ad espungere il "Ritenuto" a pag. 2, che non ha alcun effetto normativo, in quanto le disposizioni dei d.lgs. n. 149 e 150 del 2015, che prevedono l'adeguamento del regolamento di organizzazione, sono state già citate separatamente nello stesso preambolo.

Sempre nel preambolo si fa riferimento all'avvenuta consultazione delle rappresentanze sindacali in data non precisata e all'avvenuta consegna alle stesse dell'informativa di cui all'art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tuttavia la consultazione non trova corrispondenza nella "Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento" dell'ATR, nella quale si accenna

genericamente alle sole riunioni propedeutiche svoltesi tra gli addetti alle direzioni ministeriali.

A parte la rilevata discordanza, che dovrà essere corretta, la Sezione dà per scontato che, trattandosi di materia che si riflette anche sull'impiego del personale, le scelte operate dall'Amministrazione siano state precedute da adeguate consultazioni.

6.2. Articolo 2.

Al comma 1, lettera a), sarebbe preferibile depennare le parole "con funzioni di coordinamento" riferite al segretariato generale, posto che al comma 2 dell'art. 3 è precisato che il Segretario generale si avvale del segretariato, articolato in quattro uffici, per lo svolgimento delle proprie funzioni.

6.3. Articolo 3.

Al comma 1, l'incipit "Il Segretario generale del Ministero, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..." andrebbe modificato come segue: *"Il Segretario generale, al quale l'incarico è attribuito con le modalità previste dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..."*.

Sempre nell'ambito del comma 1, lettere c) si precisa che il Segretario generale "svolge funzioni d'indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015".

A parte la citazione non estesa della fonte legislativa richiamata, non conforme alle regole del drafting, non si comprende il motivo per il quale l'Istituto non viene citato nella sua denominazione completa *"Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)"*, tanto più che non è stato previsto un articolo contenente le definizioni ricorrenti.

La medesima osservazione si intende ripetuta per la successiva lettera g) e per l'art. 16, comma 3.

6.4. Articolo 4.

Al comma 1, lettera e), con riferimento alla gestione della formazione del personale, assegnata alla Direzione generale del personale, si suggerisce di aggiungere dopo la parola formazione, l'inciso *"conformemente al disposto dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"*, che ha previsto l'unificazione delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali.

6.5 Articolo 7.

Nella relazione illustrativa si chiarisce che alla rinominata Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, in seguito all'istituzione dell'ANPAL, vengono assegnate le funzioni residue in materia di formazione elencate all'art. 7, comma 1, dalla lettera f) alla lettera t).

Orbene l'elencazione va armonizzata sotto il profilo lessicale, posto che dalla lettera a) alla lettera k) le funzioni attribuite alla Direzione sono introdotte da un verbo, mentre quelle delle lettere successive sono espresse da un sostantivo.

7. Relativamente all'AIR, in aggiunta a quanto già evidenziato al punto 6.1., si ritiene opportuno invitare l'Amministrazione a riconsiderare alcuni passaggi dello specifico allegato, apportandovi le necessarie modifiche e integrazioni, al fine di evitare che gli strumenti di best regulation si trasformino in meri obblighi burocratici e procedurali, il cui semplice adempimento ne esaurisce le finalità.

In primo luogo, a fronte della previsione dell'art. 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che fa obbligo alle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa di individuare l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività commesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR, appare inadeguata la scelta di affidare al Servizio Ispettivo, sia pure inquadrato nel Segretariato generale, il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio, assorbendoli o assimilandoli alle *"verifiche volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del buon andamento"* (Sezione 7, lettera C) dell'AIR).

Ferma restando quindi l'autonomia organizzativa del Ministero, l'individuazione dell'ufficio preposto alla cura della qualità della regolazione, che comporta lo svolgimento d'importanti funzioni propulsive dell'attività normativa, non può che essere risolta all'interno del regolamento di organizzazione.

In secondo luogo va integrata ed ampliata la descrizione degli indicatori (Sezione I, lettera C) dell'AIR), considerando che essi devono soddisfare le attività di analisi *ex ante* e, nel caso specifico, soprattutto di analisi *ex post* e non possono pertanto limitarsi all'*assenza di criticità*, che se riscontrate rappresenterebbero una patologia dell'intervento, e al *raggiungimento degli obiettivi*, il cui conseguimento non dà la misura dell'adeguatezza delle risorse impiegate per conseguirli,

Per ultimo, a titolo di esempio e senza aver con ciò la pretesa di volersi sostituire all'Amministrazione si indicano di seguito alcuni possibili indicatori: numero dei componenti delle unità organizzative, tempi per il soddisfacimento delle richieste e per definire i


programmi, distribuzione dei carichi di lavoro, difficoltà incontrate dagli organi vigilati sull'attuazione degli indirizzi ministeriali, efficacia del coordinamento, consultazioni dei destinatari dell'attività ispettiva e delle politiche di sostegno all'occupazione.

P.Q.M.

Si esprime parere favorevole con osservazioni.


L'ESTENSORE

Elvio Foscano



IL PRESIDENTE

Franco Fratini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UPD
Divisione III

Verbale di incontro del 30 giugno 2016

Il giorno 30 giugno 2016 alle ore 15,00 presso la sede ministeriale di via Flavia n. 6, si è svolto un incontro con le OO.SS. dell'area dirigenziale e delle aree funzionali per fornire informazioni relative al DPR di riorganizzazione del Ministero.

All'incontro sono presenti il Segretario Generale dr. Paolo ONELLI, il Direttore Generale della DG PIOB-UPD dr. Edoardo GAMBACCIANI, il Direttore Generale per l'Attività Ispettiva dr. Danilo PAPA, la Dr.ssa Susanna ZELLER dirigente della Divisione III DG. PIOB-UPD e la Dr.ssa Stefania CRESTI Dirigente della Divisione I DG. PIOB-UPD.

L'Amministrazione ha informato le OO.SS. sullo stato di attuazione del DPR attinente il regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ordine alle competenze residuali ossia al netto delle attività delle due Agenzie (ANPAL e INL), in seguito viene distribuita la bozza dello stesso dove si evince che nel testo vi è una sostanziale conservazione della situazione già esistente, anche allo scopo di facilitare in breve tempo la formazione del bilancio delle due Agenzie e del Ministero del Lavoro.

Il Segretario Generale, espone lo schema di DPR in modo sintetico riassumendo l'articolazione del "nuovo" Ministero, così articolato:


- Segretariato Generale;
- 8 Direzioni Generali;
- 12 Dirigenti di prima fascia;
- 50 Dirigenti di seconda fascia;

Per quanto riguarda le qualifiche professionali l'organico sarà ripartito in:

- Area terza 652 unità;
- Area seconda 433 unità;
- Area prima 22 unità;

Inoltre l'Amministrazione precisa che, il contingente ripartito per profili professionali sarà individuato con ulteriore DPCM, mentre con decreti ministeriali verranno definiti i contingenti dell'organico di tutto il personale (qualifiche professionali e dirigenti) ripartiti nelle singole articolazioni e verranno determinate le funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale con i relativi compiti.

Il Segretario Generale chiarisce al riguardo che il "prodotto" che si andrà a realizzare con l'istituzione delle due Agenzie e di una nuova idea del Ministero del Lavoro deriva dall'applicazione di norme di legge. Al riguardo



in seguito che, l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di dare avvio alle due Agenzie nel modo meno traumatico per il personale e per le funzioni amministrative che essa svolge. Precisa e rassicura inoltre, su quanto attiene la formazione del personale che rimarrà di competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Le OO.SS. esprimono perplessità e preoccupazione a proposito degli interpelli rivolti al personale dell'attuale Amministrazione centrale, per aderire alla mobilità volontaria verso le due Agenzie, chiedendo maggiore chiarezza e trasparenza sulle fasi e procedure che porteranno alla riorganizzazione del Ministero del lavoro.

In particolare, le stesse OO.SS. manifestano dubbi sul futuro sistema previdenziale che verrà applicato ai lavoratori delle due Agenzie anche in riferimento al trattamento di fine rapporto;

inoltre evidenziano difficoltà nei confronti dell'Anpal, dove confluiranno risorse umane provenienti da professionalità diverse, con differenti retribuzioni e contratti collettivi.

L'Amministrazione infine, rassicura che è interessata a recuperare, se non in un'ottica di condivisione, un proficuo rapporto di collaborazione con le OO.SS., confortandole anche riguardo al processo di riorganizzazione che si dovrà concludere entro un anno.

La riunione si chiude alle ore 17,30.


Direttore Generale





*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UPD
DIVISIONE III
Relazioni Sindacali -
Politiche di gestione del personale e trattamento economico

Alle Organizzazioni Sindacali dell'area dirigenti

FP CGIL; CISL FP; UIL PA; CONFSAL UNSA;
DIRSTAT; UNADIS; ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

Alle Organizzazioni Sindacali delle aree funzionali:

FP CGIL; CISL FP; UIL PA; USB PI; FLP;
CONFSAL UNSA; FEDERAZIONE INTESA

LORO SEDI

P.C.

Al Capo di Gabinetto

Al Segretariato Generale

Al Direttore Agenzia Unica per le Ispezioni
Dr. Paolo PENNESI

Al Dr. Danilo PAPA

Al Presidente dell'ANPAL
Dr. Maurizio DEL CONTE

Al Dr. Salvatore PIRRONE

AIPQIV

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione DPR di riorganizzazione del Ministero.

Facendo seguito alla richiesta d'incontro del 22 giugno 2016 da parte delle OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL PA e CONFSAL - UNSA, codeste OO.SS. sono convocate per il giorno 30 giugno 2016 alle ore 15,00 presso il Saloncino 5 sito al II piano di Via Flavia 6.

Si chiede, come di consueto, la preventiva comunicazione dei dirigenti sindacali che prenderanno parte alla riunione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Edoardo GAMBACCIANI